

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2014, n. 1190

LSU - Ratifica convenzione Ministero del Lavoro/ Regione Puglia. Anno 2014.

L'Assessore al Lavoro Leo Caroli, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile P.O. Maria Luisa Monfreda, confermata dal Dirigente d'Ufficio Lella Giuseppe e dal Dirigente del Servizio Lavoro Luisa Anna Fiore riferisce quanto di seguito:

l'art.78 della L. 23/12/00 N° 388, al comma 2 lett.b), prevede che vengano assicurate alle Regioni annualmente e con apposita convenzione, le risorse finanziarie necessarie alla copertura dell'assegno per le attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2 co. 1 Decreto Legislativo 81/2000, nonché per sostenere i processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione;

In data 05.05.2014 è stata sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la convenzione relativa all'anno 2014, che prevede il trasferimento alla Puglia di risorse finanziarie pari ad € 9.051.332,56, finalizzate alla copertura, per l'annualità 2014, dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare, oltre che a sostenere i processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita di n° 1.172 unità che alla data del 1° gennaio 2014 risultavano compresi nel bacino regionale LSU.

In considerazione di quanto sopra si rende necessario procedere alla ratifica della convenzione allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate e che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, co.4 lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O., dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare la convenzione ministeriale, sottoscritta dall'Assessore al Lavoro Leo Caroli, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Servizio Lavoro di curare gli adempimenti rivenienti dal presente atto;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Alba Sasso



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

LA REGIONE PUGLIA

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;

l'art. 4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;

VISTO l'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare:

il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;

il comma 2, lettera b), che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000, pari al 50% dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare che le Regioni si impegnano a versare all'INPS;

il comma 3, per il quale ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del suddetto Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 17, comma 26, lett. c), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102) il quale prevede che le amministrazioni pubbliche "comunicano anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili" nell'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile

utilizzate, da trasmettere ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

VISTA la nota di Italia Lavoro S.p.A prot. n. 3535/2014 del 7 febbraio 2014 dalla quale risulta che, al 1° gennaio 2014, il bacino dei lavoratori socialmente utili - di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione - di pertinenza della Regione Puglia, comprende n. 1.172 lavoratori

VISTO il messaggio di posta certificata dell'INPS – Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito, datato 7 febbraio 2014, in cui si indica l'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili (ASU) in € 578,98 pro capite, la media annuale della spesa per gli assegni al nucleo familiare (ANF) in € 730 pro capite ed il costo annuale di gestione, sostenuto dall'Istituto per la corresponsione dei predetti assegni, pari a € 45,22 pro capite per l'anno 2014;

CONSIDERATA la necessità di assicurare per l'annualità 2014 la copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF), oltre che di sostenere i processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei suindicati lavoratori socialmente utili dal relativo bacino di pertinenza della Regione Puglia,

CONVENGONO

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Sono assegnate alla Regione Puglia risorse finanziarie pari a Euro 9.051.332,56 (novemilionicinquantunomilatrecentotrentadue/56).

Tali risorse saranno utilizzate per assicurare, nell'annualità 2014, la copertura dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, indicati nelle premesse.

Inoltre, le eventuali risorse residue - in coerenza con la legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia - saranno utilizzate per agevolare i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dal bacino regionale dei medesimi soggetti, anche incentivando la loro assunzione con contributi a valere su risorse proprie della Regione Puglia.

ART. 3

Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 saranno impegnate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a favore dell'INPS e della Regione Puglia.

Esse comprendono la spesa per gli assegni per attività socialmente utili e per gli assegni al nucleo familiare, anticipati dall'INPS ed inoltre, includono i costi di gestione per la corresponsione, da parte dello stesso Istituto, delle suddette prestazioni a favore dei lavoratori socialmente utili indicati nelle premesse.

Dette risorse saranno trasferite all'INPS per l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili indicati nelle premesse, previa stipula di apposita convenzione con la Regione Puglia.

Le eventuali risorse residue, non impiegate per gli assegni per attività socialmente utili e per gli assegni al nucleo familiare, saranno trasferite alla Regione Puglia - quali accredito di fondi statali vincolati alle finalità della presente convenzione sul conto corrente intestato alla Regione medesima istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato - sulla base di motivata domanda e previo riscontro dell'importo con i dati forniti dall'INPS.

ART. 4

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali affida ad Italia Lavoro s.p.a., l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, anche al fine di seguire l'andamento della spesa delle azioni di svuotamento del bacino medesimo realizzate dalla Regione Puglia a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione.

A tal fine Italia Lavoro utilizza un Sistema, basato su tecnologia Internet, per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni concernenti i lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori (elenco nominativo, codice fiscale, etc. dei soggetti aventi titolo all'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e relative variazioni mensili).

La Regione Puglia si impegna a far sottoscrivere nelle proprie convenzioni con gli Enti attuatori l'utilizzo, da parte di questi ultimi, del servizio di monitoraggio *web* e a mettere in atto le misure necessarie per il suo compimento, avvalendosi del supporto di Italia Lavoro. Si impegna, altresì, a comunicare ad Italia Lavoro l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività.

L'INPS utilizza le informazioni inserite nel suddetto Sistema, per i pagamenti degli assegni ai lavoratori socialmente utili.

ART. 5

Ai fini dello svuotamento del bacino la Regione Puglia si impegna a valutare tutte le possibilità offerte dall'attuale legislazione, in sinergia con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 6

In attuazione dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 17, comma 26, lett. c), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102) la Regione Puglia si impegna a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, nell'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate.

Letto, confermato, sottoscritto

Roma, 10 5 MAR 2014

**PER IL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Il Ministro
Giuliano Poletti

PER LA REGIONE PUGLIA

L'Assessore al lavoro, politiche per il lavoro,
personale e organizzazione
Leo Caroli